

EMENDAMENTI 001-083

presentati da Commissione per i trasporti e il turismo

Relazione

Knut Fleckenstein

A7-0372/2011

Agenzia europea per la sicurezza marittima

Proposta di regolamento (COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

Emendamento 1

Proposta di regolamento - atto modificativo

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in seguito denominata "l'Agenzia"), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

Emendamento

(1) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, **adottato dopo l'incidente della petroliera Erika e il devastante versamento di petrolio da esso causato** ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in seguito denominata "Agenzia"), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

Motivazione

È importante apportare questa precisazione affinché le persone che in futuro si occuperanno di questo documento da un punto di vista scientifico sappiano ciò che è stato all'origine dell'iniziativa delle istituzioni dell'Unione europea.

Emendamento 2

Proposta di regolamento - atto modificativo

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è stato modificato a seguito dell'incidente della petroliera Prestige nel 2002, al fine di ampliare le competenze dell'Agenzia in tema di lotta contro l'inquinamento.

Motivazione

È importante apportare questa precisazione affinché le persone che in futuro si occuperanno di questo documento da un punto di vista scientifico sappiano ciò che è stato all'origine dell'iniziativa delle istituzioni dell'Unione europea.

Emendamento 3

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1406/2002, nel 2007 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha commissionato una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del suddetto regolamento. Sulla base di questa valutazione, nel giugno 2008 esso ha formulato una serie di raccomandazioni relative a modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002, dell'Agenzia e delle sue modalità operative.

(2) Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1406/2002, nel 2007 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia (*in appresso: il "consiglio di amministrazione"*) ha commissionato una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del suddetto regolamento. Sulla base di questa valutazione, nel giugno 2008 esso ha formulato una serie di raccomandazioni relative a modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002, dell'Agenzia, ***dei suoi settori di competenza*** e delle sue modalità operative.

Motivazione

La modifica del presente regolamento prevede nuovi poteri per l'Agenzia e sarà incentrata sulla ridefinizione delle sue aree d'intervento.

Emendamento 4

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna, delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione e della

(3) Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna, delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione e della

strategia pluriennale, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 devono essere chiarite e aggiornate. *All'Agenzia andrebbero* inoltre attribuiti alcuni compiti supplementari per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale e dell'UE. *Occorrono* sforzi considerevoli di analisi e redistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio. ***Grazie a tali sforzi, un terzo del personale aggiuntivo richiesto*** per i nuovi compiti *potrebbe* essere ***fornito*** tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agenzia.

strategia pluriennale ***da esso adottata nel marzo 2010***, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 devono essere chiarite e aggiornate. ***Concentrandosi al contempo sui suoi compiti prioritari in materia di sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe*** inoltre *vedersi* attribuiti alcuni compiti supplementari per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale e dell'Unione europea. ***Dati i vincoli del bilancio dell'Unione***, sono necessari sforzi considerevoli di analisi e redistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio ***ed occorre evitare duplicazioni. Il fabbisogno di personale per i nuovi compiti dovrebbe essere soddisfatto, nella misura del possibile***, tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agenzia.

Motivazione

Le capacità finanziarie dell'Agenzia di intervenire efficacemente nel campo della sicurezza marittima non dovrebbero essere assegnate a nuove missioni. Una gestione di bilancio rigorosa è un prerequisito per un ampliamento dei poteri dell'Agenzia. I nuovi compiti dovrebbero essere coperti, laddove possibile, tramite una riorganizzazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) È necessario che tale riorganizzazione sia coordinata con le agenzie degli Stati membri.

Motivazione

La riorganizzazione sarà più efficiente e conveniente se accompagnata da un migliore coordinamento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) L'Agenzia ha già dimostrato che alcuni compiti, quali i sistemi di monitoraggio satellitare, possono essere svolti in modo più efficace a livello europeo. Se tali sistemi possono essere attuati a sostegno di altri obiettivi strategici, ciò consente agli Stati membri un risparmio sui propri bilanci nazionali e rappresenta un reale valore aggiunto europeo.

Motivazione

Alla luce dell'attuale crisi economica, è chiaro che i bilanci pubblici sono sotto pressione a livello europeo, nazionale e statale. Tuttavia, non ha molto senso sostenere che ogni organizzazione pubblica dovrebbe far fronte a un congelamento del bilancio se gli investimenti ad un livello possono consentire maggiori risparmi in altri settori pubblici. In particolare, se l'Agenzia può utilizzare i suoi sistemi esistenti per contribuire ad ulteriori obiettivi strategici, con un aumento modesto di risorse, l'effetto netto sarà di ridurre la spesa pubblica europea poiché le amministrazioni nazionali saranno liberate da tali compiti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) Per espletare in buone condizioni i nuovi compiti affidati all'Agenzia dal presente regolamento, è necessario un aumento anche limitato delle sue risorse. Ciò richiederà particolare attenzione durante la procedura di bilancio.

Motivazione

In un contesto di forte crisi economica, un investimento anche limitato nelle risorse dell'Agenzia può rivelarsi necessario in quanto i nuovi compiti affidatili permetteranno di ridurre le spese a livello nazionale.

Emendamento 8

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Le nomine nell'ambito del consiglio di amministrazione dovrebbero tenere pienamente conto dell'importanza di garantire una rappresentanza di genere equilibrata. L'elezione del presidente e del vicepresidente dovrebbe anch'essa perseguire tali obiettivi così come la scelta dei rappresentanti dei paesi terzi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) L'Agenzia deve agire nell'interesse dell'Unione. Essa dovrebbe pertanto poter agire, nei propri settori di competenza, al di fuori del territorio dell'UE.

(5) L'Agenzia deve agire nell'interesse dell'Unione **e seguire le linee guida della Commissione**. Essa dovrebbe pertanto poter agire, nei propri settori di competenza, al di fuori del territorio dell'*Unione europea*, **promuovendo una politica di sicurezza marittima dell'Unione attraverso una cooperazione tecnica e scientifica con i paesi terzi.**

Motivazione

L'Agenzia opera a nome della Commissione europea che decide l'applicazione delle norme legislative e dei principi dell'Unione. In tal modo, l'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nei loro compiti tecnici e operativi ogniqualvolta essi necessitano della sua assistenza. L'Agenzia non gode del potere di creare competenze.

Emendamento 10

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Su richiesta di uno Stato membro, l'Agenzia, adotta misure complementari efficaci dal punto di vista dei costi per sostenere la lotta contro l'inquinamento marino, ivi compreso quello provocato da

impianti petroliferi e gassosi offshore. In caso di inquinamento marino in un paese terzo, la richiesta dovrebbe essere presentata dalla Commissione europea.

Emendamento 11

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 6

Testo della Commissione

(6) L'Agenzia *deve* rafforzare l'assistenza da essa fornita alla Commissione con riguardo alle attività di ricerca correlate al settore di sua competenza, evitando tuttavia di duplicare le attività incluse nel programma quadro di ricerca dell'UE esistente. In particolare, l'Agenzia non dovrebbe occuparsi della gestione di progetti di ricerca.

Emendamento

(6) L'Agenzia *dovrebbe* rafforzare l'assistenza da essa fornita alla Commissione **e agli Stati membri** con riguardo alle attività di ricerca correlate al settore di sua competenza, evitando tuttavia di duplicare le attività incluse nel programma quadro di ricerca dell'UE esistente. In particolare, l'Agenzia non dovrebbe occuparsi della gestione di progetti di ricerca. ***Nell'ampliare i compiti dell'Agenzia, occorre prestare attenzione a garantire che i compiti siano descritti in modo chiaro e preciso, senza doppioni ed evitando qualsiasi confusione.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Alla luce dello sviluppo di nuove applicazioni, servizi innovativi e del miglioramento di applicazioni e servizi esistenti, incentrati sull'instaurazione di uno spazio marittimo europeo senza frontiere, l'Agenzia dovrà trarre pieno profitto dalle potenzialità offerte dai programmi EGNOS, Galileo e GMES.

Emendamento 13

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) L'Agenzia fornisce agli Stati membri informazioni dettagliate riguardo a casi di

inquinamento provocato dalle navi, onde consentire loro di adempiere agli obblighi su di essi incombenti ai sensi della direttiva 2005/35 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Tuttavia l'efficacia dell'applicazione e le sanzioni variano notevolmente benché tale inquinamento possa in teoria finire in altre acque nazionali.

¹ *GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11*

Motivazione

La direttiva 2005/35, modificata dalla direttiva 2009/123, conferisce agli Stati membri la responsabilità di prevedere sanzioni penali in relazione al rilascio delle sostanze inquinanti cui si applica la direttiva. Conferisce altresì all'Agenzia un ruolo cruciale nello sviluppo di soluzioni tecniche e nella fornitura di assistenza tecnica. Tuttavia, gli Stati membri hanno dato prova finora di livelli di entusiasmo ampiamente divergenti nell'adempiere alle loro responsabilità.

Emendamento 14

Proposta di regolamento - atto modificativo **Considerando 8**

Testo della Commissione

(8) Gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo e l'ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas. Il ricorso alla capacità **di intervento** dell'Agenzia dovrebbe essere esplicitamente esteso ai casi di inquinamento provocato da queste attività. L'Agenzia dovrebbe inoltre assistere la Commissione nell'analisi della sicurezza degli impianti **mobili** offshore per l'estrazione di gas e di petrolio al fine di identificarne le possibili carenze, basando il proprio contributo sull'esperienza acquisita in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e lotta contro l'inquinamento marino.

Emendamento

(8) Gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo e l'ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas. Il ricorso alla capacità dell'Agenzia dovrebbe essere esplicitamente esteso ai casi di inquinamento provocato da queste attività. L'Agenzia dovrebbe inoltre assistere la Commissione nell'analisi della sicurezza degli impianti offshore per l'estrazione di gas e di petrolio al fine di identificarne le possibili carenze, basando il proprio contributo sull'esperienza acquisita in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e lotta contro l'inquinamento marino. ***Questo ruolo supplementare che fornirebbe un valore aggiunto europeo sfruttando il know-how e l'esperienza dell'Agenzia dovrebbe essere sostenuto da risorse finanziarie e umane appropriate.***

Motivazione

Benché l'Agenzia offra una soluzione efficace sul piano dei costi, tenuto conto delle sue competenze e dei suoi sistemi tecnici esistenti, non è realistico immaginare che tali nuovi compiti possano essere assorbiti senza risorse aggiuntive. Se si procedesse ad un radicale congelamento del bilancio, si metterebbe a rischio la capacità dell'Agenzia di adempiere alle sue attuali responsabilità in termini di prevenzione e reazione all'inquinamento provocato dalle navi.

Emendamento 15

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) In particolare, il sistema CleanSeaNet dell'Agenzia, attualmente utilizzato per fornire prove fotografiche delle fuoriuscite di petrolio dalle navi, dovrebbe essere usato anche per rilevare e registrare le fuoriuscite dagli impianti costieri e offshore.

Motivazione

Attraverso tale emendamento il controllo diviene integrale sullo specchio acqueo, a prescindere dalla fonte dell'inquinamento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) Ai fini della realizzazione del mercato interno, è opportuno utilizzare il più possibile il cabotaggio marittimo e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle navi. Il progetto "fascia blu" contribuirà a ridurre le formalità dichiarative applicabili alle navi commerciali all'entrata e all'uscita dei porti degli Stati membri.

Motivazione

La navigazione delle navi tra i vari porti dell'Unione è considerata una tratta internazionale e determina oneri amministrativi a danno del trasporto intermodale. La direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità dichiarative applicabili alle navi all'entrata e/o all'uscita dei porti degli Stati membri (la cui data di trasposizione è il 19 maggio 2012) semplifica e armonizza proprio

le procedure amministrative per il trasporto marittimo grazie alla trasmissione elettronica dei dati.

Emendamento 17

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'Unione ha definito una strategia globale per il trasporto marittimo fino al 2018, che include il concetto di navigazione informatizzata (e-maritime). Essa sta inoltre elaborando una rete UE di sorveglianza marittima. L'Agenzia dispone di sistemi e applicazioni marittime che risultano utili per la realizzazione di queste politiche. Essa dovrebbe pertanto mettere i sistemi e i dati in suo possesso a disposizione dei partner interessati.

Emendamento

(9) L'Unione ha definito una strategia globale per il trasporto marittimo fino al 2018, che include il concetto di navigazione informatizzata (e-maritime). Essa sta inoltre elaborando una rete UE di sorveglianza marittima. L'Agenzia dispone di sistemi e applicazioni marittime che risultano utili per la realizzazione di queste politiche ***e, in particolare, per il progetto "fascia blu"***. Essa dovrebbe pertanto mettere i sistemi e i dati in suo possesso a disposizione dei partner interessati.

Motivazione

Il progetto "Blue Belt" dà alle autorità doganali la garanzia che una nave che dichiara merci intracomunitarie ha visitato solo porti dell'UE. Rappresenta un modo per ridurre il carico amministrativo per il trasporto marittimo a breve distanza mantenendo nel contempo il livello di controlli esistente. Inoltre esso promuove l'uso di una modalità di trasporto che causa meno danni ambientali rispetto al trasporto stradale.

Emendamento 18

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Al fine di contribuire all'istituzione di uno spazio marittimo europeo unico, alla prevenzione dell'inquinamento marittimo e alla lotta contro l'inquinamento, occorre creare sinergie tra le autorità nazionali incaricate dell'applicazione della legislazione, ad esempio i servizi nazionali di guardia costiera.

Emendamento 19

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) L’Agenzia dovrebbe assistere la Commissione e gli Stati membri nello sviluppo e nell’attuazione dell’iniziativa dell’Unione denominata “e-maritime”, volta a migliorare l’efficienza del settore marittimo mediante il miglior utilizzo di tecnologie informatiche, senza pregiudicare la responsabilità della autorità competenti.

Motivazione

Le tecnologie informatiche e satellitari possono contribuire significativamente all’innalzamento dei livelli di sicurezza marittima e a migliorare l’efficienza del settore. In tal senso, appare opportuno sottolineare l’importanza della prossima iniziativa della Commissione e-maritime, evitando duplicazioni e/o sovrapposizioni con i settori di competenza degli organismi nazionali e regionali.

Emendamento 20

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quater) Considerando che è importante che l’Europa continui ad attrarre nuovi marinai con competenze elevate per sostituire la generazione che sta andando in pensione, l’Agenzia dovrebbe sostenere gli Stati membri e la Commissione nel promuovere la formazione marittima. In particolare dovrebbe adoperarsi per condividere le migliori prassi e favorire gli scambi tra gli istituti di formazione marittima sulla base del modello Erasmus.

Emendamento 21

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L’Agenzia ha assunto un ruolo di fornitore autorevole di dati sul traffico

(10) L’Agenzia ha assunto un ruolo di fornitore autorevole di dati sul traffico

marittimo a livello dell'Unione che risultano interessanti e pertinenti per altre attività dell'UE. Grazie a queste attività, in particolare per quanto concerne il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, la sorveglianza del traffico marittimo e delle rotte navali nonché l'assistenza per localizzare i possibili inquinanti, l'Agenzia dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie a livello dell'UE con riguardo **a talune** operazioni di guardia costiera. Con la propria attività di sorveglianza e raccolta di dati, l'Agenzia dovrebbe inoltre riunire informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino provenienti dalle attività di prospezione **e** produzione offshore di petrolio e di gas.

marittimo a livello dell'Unione che risultano interessanti e pertinenti per altre attività dell'UE. Grazie a queste attività, in particolare per quanto concerne il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, la sorveglianza del traffico marittimo e delle rotte navali nonché l'assistenza per localizzare i possibili inquinanti, l'Agenzia dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie a livello di *Unione europea* con riguardo **alle** operazioni di **prevenzione e lotta contro l'inquinamento marino, favorendo lo scambio di informazioni e buone pratiche tra i vari servizi di guardia costiera**. Con la propria attività di sorveglianza e raccolta di dati, l'Agenzia dovrebbe inoltre riunire informazioni di base **ad esempio sulla pirateria e** sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino provenienti dalle attività di prospezione, produzione offshore **e trasporto** di petrolio e di gas.

Motivazione

I servizi di guardia costiera hanno lo scopo principale di garantire la sicurezza marittima nazionale. Il loro intervento è quindi definito da una strategia che dipende dagli Stati membri. Se necessario, l'Agenzia può mettere a disposizione le sue competenze, ma non dovrebbe essere coinvolta nel coordinamento tra i vari servizi costieri nel settore della sicurezza marittima. È tuttavia legittimo che essa partecipi alla messa in comune di risorse intese a contrastare l'inquinamento marino e tale aspetto andrebbe rafforzato.

Emendamento 22

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Per lottare contro il crescente rischio di pirateria nel golfo di Aden e nella parte occidentale dell'oceano indiano, occorre che l'Agenzia comunichi all'operazione Atalanta della forza navale dell'Unione europea la posizione esatta delle navi battenti bandiera dell'Unione europea che incrociano in questa zona considerata a elevatissimo rischio. Finora non tutti gli Stati membri hanno dato il loro assenso a tale attività. Il presente regolamento dovrebbe costringerli a

farlo per rafforzare il ruolo dell'Agenzia nella lotta contro la pirateria.

Emendamento 23

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Nel settore del controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, l'Unione sta lavorando in stretta cooperazione con il Memorandum d'intesa di Parigi sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo. Ai fini di un'efficienza massima, l'Agenzia ed il Segretariato del Memorandum d'intesa di Parigi sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo dovrebbero cooperare il più strettamente possibile, mentre la Commissione e gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le opzioni per conseguire un'efficienza ancora maggiore.

Motivazione

In un momento caratterizzato dal rigore in materia di bilancio, è essenziale evitare la duplicazione delle strutture ed assegnare il lavoro all'organismo maggiormente capace di svolgerlo in modo efficiente ed efficace in termini di costi.

Emendamento 24

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) La competenza dell'Agenzia in materia di inquinamento e di risposta agli incidenti nell'ambiente marino sarebbe utile anche per lo sviluppo di orientamenti nella concessione di licenze di attività di prospezione e produzione di petrolio e di gas. L'Agenzia dovrebbe quindi assistere gli Stati membri e la Commissione in tale ambito.

Emendamento 25

Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) La Commissione e l'Agenzia dovrebbero operare in stretto contatto per **definire** le modalità operative dell'Agenzia in materia di ispezioni. In attesa dell'entrata in vigore di tali modalità, l'Agenzia è tenuta a seguire la prassi esistente per lo svolgimento delle ispezioni.

Emendamento

(13) La Commissione e l'Agenzia dovrebbero operare in stretto contatto per **predisporre quanto prima possibile** le modalità operative dell'Agenzia in materia di ispezioni. In attesa dell'entrata in vigore di tali modalità, l'Agenzia è tenuta a seguire la prassi esistente per lo svolgimento delle ispezioni.

Emendamento 26

**Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 14**

Testo della Commissione

14. I requisiti delle modalità operative dell'Agenzia **devono essere adottati conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite** alla Commissione.

Emendamento

(14) **Al fine di adottare** i requisiti delle modalità operative dell'Agenzia per l'esecuzione di ispezioni, **dovrebbe essere delegato** alla Commissione **il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**

Motivazione

La proposta della Commissione si basa sulla cosiddetta "procedura di comitatologia" prevista dai trattati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Occorre pertanto aggiornare gli accordi e riconoscere la parità del ruolo dei due rami del potere legislativo.

Emendamento 27

**Proposta di regolamento - atto modificativo
Considerando 14 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Tutte queste misure al pari del contributo dell'Agenzia al coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tendere allo sviluppo di un autentico spazio marittimo europeo.

Emendamento 28

Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) È opportuno tenere conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹ (regolamento finanziario), in particolare dell'articolo 185, e dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria² (AII del 17 maggio 2006), in particolare del punto 47.

¹ *GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.*

² *GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.*

Motivazione

Il regolamento finanziario e l'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria dovrebbero essere indicati come base giuridica.

Emendamento 29

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, ***nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima e della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi***, alla legislazione dell'Unione, nel monitorare tale applicazione e ***nel*** valutare l'efficacia delle misure in vigore.

2. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione alla legislazione dell'Unione ***al fine di garantire un livello elevato, uniforme ed efficiente di sicurezza e protezione marittima, utilizzando le loro capacità esistenti nel fornire assistenza, prevenire e combattere l'inquinamento marino, anche quello provocato dagli impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas, sviluppare***

uno spazio marittimo europeo senza barriere, monitorare tale applicazione e valutare l'efficacia delle misure in vigore.

Motivazione

L'espressione "inquinamento marino" riprende la proposta della Commissione all'articolo 1, paragrafo 3 (relativo alla risposta all'inquinamento).

Emendamento 30

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Per garantire che* gli obiettivi indicati all'articolo 1 *siano* realizzati in **modo appropriato**, l'Agenzia **svolge i compiti elencati** al paragrafo 2 del presente articolo **nei settori della sicurezza marittima e della** protezione marittima, **della** prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e **di** intervento in caso di inquinamento marino.

Emendamento

1. Gli obiettivi indicati all'articolo 1 **costituiscono le responsabilità principali dell'Agenzia e devono essere** realizzati in **via prioritaria**. **L'attribuzione all'Agenzia delle nuove competenze elencate** al paragrafo 2 del presente articolo **è intesa ad evitare duplicazioni ed è soggetta alla corretta esecuzione dei compiti relativi alla** sicurezza e **alla** protezione marittima, **alla** prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e **all'intervento in caso di inquinamento marino su richiesta degli Stati membri o della Commissione**.

Motivazione

La diversificazione delle attività dell'Agenzia è pertinente in quanto essa riesce ad adempiere al suo compito prioritario con la stessa cura. L'emendamento concernente la prevenzione dell'inquinamento adegua il testo alla proposta della Commissione relativa all'articolo 1, paragrafo 3, ed a consentire all'Agenzia di contribuire alla prevenzione dell'inquinamento da fonti marittime diverse dalle navi (piattaforme petrolifere e di gas).

Emendamento 31

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) nella fornitura di assistenza tecnica

alla Commissione nello svolgimento dei compiti di controllo che le sono assegnati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti ¹;

¹GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28.

Motivazione

L'emendamento consentirebbe all'Agenzia di fornire assistenza tecnica alla Commissione nel controllo dell'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva sul miglioramento della sicurezza nei porti. Il ruolo dell'Agenzia sarebbe chiaramente limitato agli aspetti per i quali l'EMSA possiede competenze tecniche rilevanti; la Commissione non avrebbe alcun obbligo di chiedere assistenza e non lo farebbe a meno che non consideri che l'Agenzia potrebbe fornire consigli utili.

Emendamento 32

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

*c) **fornendole l'assistenza tecnica necessaria** per partecipare ai lavori degli organismi tecnici dell'OMI, dell'OIL, del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e di altre organizzazioni internazionali o regionali competenti;*

Emendamento

*c) **nell'aggiornamento e nell'elaborazione delle disposizioni necessarie** per partecipare ai lavori degli organismi tecnici dell'OMI, dell'OIL, del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e di altre organizzazioni internazionali o regionali competenti;*

Emendamento 33

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

*d) nello sviluppo e attuazione di politiche UE connesse ai compiti dell'Agenzia **come** le autostrade del mare, lo spazio marittimo europeo senza barriere, la navigazione*

Emendamento

*d) nello sviluppo e attuazione di politiche dell'Unione europea connesse ai compiti dell'Agenzia, **in particolare quelle nel settore della sicurezza marittima nonché** le*

informatizzata (e-maritime), **le vie d'acqua interne**, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, i cambiamenti climatici **nonché** nell'analisi della sicurezza degli impianti **mobili** offshore per l'estrazione di gas e **di petrolio**;

autostrade del mare, lo spazio marittimo europeo senza barriere, **il progetto "fascia blu"**, la navigazione informatizzata (e-maritime), la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, i cambiamenti climatici, nell'analisi della sicurezza degli impianti offshore per l'estrazione di **petrolio e di gas e nella lotta contro l'inquinamento**;

Motivazione

Il progetto "fascia blu" fornisce alle autorità doganali la garanzia che una nave che dichiara merci intracomunitarie abbia visitato solo porti dell'UE. Rappresenta un modo per ridurre il carico amministrativo per il trasporto marittimo a breve distanza mantenendo nel contempo il livello di controlli esistente. Ciò a sua volta promuove l'uso di una modalità di trasporto che causa meno danni ambientali rispetto al trasporto stradale. Inoltre, facendo in modo che i dati relativi alle navi che viaggiano per mare e che operano su fiumi/canali passino facilmente da un sistema all'altro, si riduce il carico amministrativo.

Emendamento 34

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) nello scambio di informazioni concernenti qualsiasi altra politica che può rivelarsi opportuna nella misura delle sue competenze e della sua perizia;

Motivazione

Stesse osservazioni per l'emendamento all'articolo 2, paragrafo 3 bis.

Emendamento 35

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) nello sviluppo e nell'attuazione di una politica volta a migliorare la qualità della formazione dei marittimi europei e nella promozione delle carriere marittime, tenendo

*conto della domanda di forza lavoro
altamente qualificata nel settore marittimo
dell'Unione europea.*

Emendamento 36

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) nell'analisi dei progetti di ricerca in corso e di quelli completati pertinenti in settori attinenti alle attività dell'Agenzia; ciò include l'identificazione di possibili misure normative con cui dar seguito a progetti di ricerca specifici ***nonché l'identificazione di temi e priorità chiave per future attività di ricerca a livello dell'UE;***

Emendamento

f) nell'analisi dei progetti di ricerca in corso e di quelli completati pertinenti in settori attinenti alle attività dell'Agenzia; ciò include l'identificazione di possibili misure normative con cui dar seguito a progetti di ricerca specifici;

Motivazione

L'identificazione di temi chiave non dovrebbe costituire un compito dell'Agenzia; altre istituzioni europee sono competenti in materia. È opportuno evitare accavallamenti di competenze.

Emendamento 37

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) nello sviluppo di requisiti o eventuali linee guida relative alla concessione di licenze di sondaggio e produzione di petrolio e gas in ambiente marino e, in particolare, i relativi aspetti di protezione ambientale e civile;

Emendamento 38

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) sostenere il controllo delle organizzazioni riconosciute che eseguono compiti di certificazione per conto degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime¹, fatti salvi i diritti e gli obblighi dello Stato di bandiera;

¹ *GU L 131, del 28.5.2009, pag. 47.*

Motivazione

Dal momento che l'Agenzia fornisce già assistenza alla Commissione nel controllo che essa esercita sulle organizzazioni riconosciute, il fatto di consentirle di assistere anche gli Stati membri darebbe luogo a maggiore efficienza e ridurrebbe la pressione sui bilanci degli Stati membri.

Emendamento 39

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) assistere la Commissione nello svolgimento dei compiti di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi¹ e consigliarla nell'applicazione e nell'attuazione dell'articolo 10 del predetto regolamento;

¹ *GU L 131, del 28.5.2009, pag. 11.*

Motivazione

È opportuno definire meglio l'assistenza fornita dall'Agenzia alla Commissione europea al fine di includervi espressamente le disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009, essendo particolarmente importante vigilare sul suo rispetto.

Emendamento 40

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) sostenere con mezzi supplementari, in modo efficiente in termini di costi, mediante il meccanismo di cooperazione nel settore della protezione civile dell'UE istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom, i propri interventi antinquinamento in caso di inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, quando è stata formulata una richiesta in tal senso; a tale proposito l'Agenzia assiste lo Stato membro colpito sotto l'autorità del quale sono effettuate le operazioni di disinquinamento.

Emendamento

c) sostenere con mezzi supplementari, in modo efficiente in termini di costi, mediante il meccanismo di cooperazione nel settore della protezione civile dell'Unione europea istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom, i propri interventi antinquinamento in caso di inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, quando è stata formulata una richiesta in tal senso; a tale proposito l'Agenzia assiste lo Stato membro colpito sotto l'autorità del quale sono effettuate le operazioni di disinquinamento ***mettendo a disposizione i mezzi tecnici appropriati.***

Emendamento 41

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) raccogliere ed analizzare i dati relativi alle qualifiche e all'occupazione della gente di mare a livello nazionale onde permettere lo scambio delle migliori pratiche in materia di formazione della gente di mare a livello europeo;

Emendamento 42

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) coordinare i programmi degli istituti di formazione onde garantirne l'armonizzazione;

Emendamento 43

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c quater) facilitare l'istituzione di un sistema di scambi di tipo Erasmus tra istituti di formazione marittima;

Emendamento 44

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c quinquies) fornire competenza tecnica nel settore della costruzione navale o in qualsiasi altra pertinente attività connessa con il traffico marittimo, onde sviluppare l'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente e garantire un elevato livello di sicurezza;

Motivazione

La lotta contro l'inquinamento marittimo, il rispetto della sicurezza marittima e la protezione dell'ambiente devono formare oggetto di un'attenzione particolare nell'ambito delle norme relative alla costruzione della "nave di domani". Nel settore della costruzione navale l'Agenzia può quindi mettere a disposizione la sua perizia in tali questioni.

Emendamento 45

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) appoggiare le azioni da essi intraprese in materia di lotta ai traffici illeciti e gli atti di pirateria, fornendo dati ed informazioni suscettibili di agevolare tali operazioni e, in particolare, avvalendosi dei suoi sistemi di identificazione automatica delle navi e immagini satellitari;

Motivazione

L'Agenzia dispone di strumenti e dati, segnatamente satellitari, che possono essere utilizzati dagli Stati membri nel quadro della sorveglianza e delle attività marittime illegali. Attualmente, risultano particolarmente importanti gli scambi di informazioni con le operazioni della forza navale dell'Unione europea "Atlanta" per proteggere dalla pirateria le navi battenti bandiera UE che transitano al largo del Corno d'Africa.

Emendamento 46

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) sviluppare e attuare una politica macroregionale dell'Unione inerente ai settori di attività dell'Agenzia;

Emendamento 47

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) con riguardo alle indagini sugli incidenti marittimi a norma della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri nello svolgimento di indagini relative agli incidenti marittimi gravi e svolge analisi delle relazioni

b) con riguardo alle indagini sugli incidenti marittimi a norma della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri ***che lo richiedono*** nello svolgimento di indagini relative agli incidenti marittimi gravi e svolge analisi delle relazioni esistenti

esistenti sugli accertamenti relativi agli incidenti al fine di identificarne il valore aggiunto a livello dell'*UE* in termini di conoscenze acquisite;

sugli accertamenti relativi agli incidenti al fine di identificarne il valore aggiunto a livello dell'*Unione europea* in termini di conoscenze acquisite. *A tale proposito l'Agenzia è invitata ad assistere gli Stati membri nelle indagini relative ad incidenti che interessano gli impianti marittimi (costieri e offshore), tra cui quelli che interessano gli impianti petroliferi e gassiferi, e gli stessi Stati membri sono invitati alla massima e tempestiva collaborazione con l'Agenzia;*

Motivazione

Tale emendamento richiede una maggiore disponibilità a collaborare da parte degli Stati membri, che talvolta potrebbero rifiutare o ritardare a prestare il loro pronto supporto.

Emendamento 48

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) per quanto riguarda le fuoriuscite di petrolio dagli impianti, l'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione utilizzando il suo servizio CleanSeaNet per monitorare la portata e l'impatto ambientale di tali fuoriuscite;

Motivazione

CleanSeaNet è un sistema esistente che ha dato prova di efficacia ed offre una risposta altamente efficace in termini di costi alle crescenti preoccupazioni relative ai rischi dell'esplorazione offshore, in seguito all'incidente sulla piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico.

Emendamento 49

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) in relazione agli impianti offshore per

l'estrazione di petrolio e di gas, nel valutare le modalità degli Stati membri in materia di piani di risposta e preparazione all'emergenza e nel coordinare la risposta all'inquinamento da idrocarburi in caso di incidente;

Emendamento 50

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) per quanto riguarda gli impianti offshore, nel garantire il controllo da parte di un terzo indipendente degli aspetti marittimi relativi alla sicurezza, alla prevenzione, alla protezione dell'ambiente e alla pianificazione degli imprevisti;

Emendamento 51

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) fornendo statistiche, informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili, l'Agenzia consente alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie per migliorare i propri interventi in questo campo e valutare l'efficacia delle misure in vigore. Rientrano fra tali compiti la rilevazione, registrazione e valutazione di dati tecnici, la sistematica utilizzazione delle banche dati esistenti, compreso il reciproco scambio di dati e, se del caso, la realizzazione di banche dati complementari. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia assiste la Commissione nella pubblicazione di informazioni relative alle navi in applicazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'Agenzia assiste inoltre la Commissione e

c) fornendo statistiche, informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili, l'Agenzia consente alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie per migliorare i propri interventi in questo campo e valutare l'efficacia **e l'efficienza a livello di costi** delle misure in vigore. Rientrano fra tali compiti la rilevazione, registrazione e valutazione di dati tecnici, la sistematica utilizzazione delle banche dati esistenti, compreso il reciproco scambio di dati e, se del caso, la realizzazione di banche dati complementari. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia assiste la Commissione nella pubblicazione di informazioni relative alle navi in applicazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'Agenzia assiste inoltre la

gli Stati membri nelle attività volte a facilitare l'identificazione delle navi che procedono a scarichi illeciti in acqua e l'applicazione delle relative sanzioni nel quadro della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Commissione e gli Stati membri nelle attività volte a facilitare l'identificazione delle navi che procedono a scarichi illeciti in acqua e l'applicazione delle relative sanzioni nel quadro della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 52

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'Agenzia elabora una sintesi annuale degli incidenti e dei quasi incidenti sulla base delle informazioni fornite dagli organismi competenti degli Stati membri.

Motivazione

La sintesi si affiancherà alla base di dati che l'Agenzia sta costituendo (cfr. articolo 17 e allagato II della direttiva 2009/18/CE sui principi fondamentali che disciplinano le indagini sugli incidenti nel settore dei trasporti marittimi). Essa permetterà di disporre di una buona panoramica a livello dell'Unione e di fornire informazioni preziose per altre misure europee.

Emendamento 53

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'Agenzia, su richiesta della Commissione, fornisce assistenza tecnica con riguardo all'applicazione della normativa *UE* pertinente agli Stati candidati all'adesione all'Unione, a tutti i paesi destinatari della politica europea di vicinato *e* ai paesi che aderiscono al Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

5. L'Agenzia, su richiesta della Commissione, può fornire assistenza tecnica con riguardo all'applicazione della normativa *unionale* pertinente agli Stati candidati all'adesione all'Unione, a tutti i paesi destinatari della politica europea di vicinato, ***ove opportuno***, e ai paesi che aderiscono al Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

Emendamento 54

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Per svolgere i compiti che le sono assegnati e assistere la Commissione nell'adempimento degli obblighi imposti dal trattato, in particolare la verifica dell'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, l'Agenzia effettua ispezioni negli Stati membri.

Emendamento

1. Per svolgere i compiti che le sono assegnati e assistere la Commissione nell'adempimento degli obblighi imposti dal trattato, in particolare la verifica dell'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, l'Agenzia ***coadiuva la Commissione nella revisione delle valutazioni di impatto ambientale ed effettua ispezioni negli Stati membri, su richiesta della Commissione.***

Motivazione

L'Agenzia potrebbe anche svolgere un ruolo di controllo delle valutazioni d'impatto ambientale (VIA) per le attività offshore onde evitare impatti ambientali negativi su ecosistemi marini molto sensibili.

Emendamento 55

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le modalità operative dell'Agenzia per lo svolgimento delle ispezioni di cui al paragrafo 1 devono essere conformi ai requisiti da adottare secondo la procedura di cui all'***articolo 23, paragrafo 2.***

Emendamento

2. Le modalità operative dell'Agenzia per lo svolgimento delle ispezioni di cui al paragrafo 1 devono essere conformi ai requisiti da adottare secondo la procedura di cui all'***articolo 23, paragrafo 1.***

Motivazione

Emendamento necessario per tenere conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e della sostituzione della precedente procedura di comitatologia con gli atti delegati e le misure di esecuzione.

Emendamento 56

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Testo della Commissione

3. Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di ispezioni, l'Agenzia esamina le relazioni redatte nell'ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l'efficacia delle misure in vigore. L'Agenzia presenta tale analisi alla Commissione per sottoporla a ulteriore discussione con gli Stati membri.

Emendamento

3. Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di ispezioni, l'Agenzia esamina le relazioni redatte nell'ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l'efficacia **e l'efficienza a livello di costi** delle misure in vigore. L'Agenzia presenta tale analisi alla Commissione per sottoporla a ulteriore discussione con gli Stati membri **e la rende accessibile al pubblico in un formato, di facile accesso, compreso il formato elettronico.**

Emendamento 57

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, **previo** accordo degli Stati membri interessati, di istituire i centri regionali necessari per svolgere i compiti dell'Agenzia nel modo più efficiente ed efficace.

Emendamento

3. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, con l'accordo **e la cooperazione** degli Stati membri interessati, di istituire i centri regionali necessari per svolgere i compiti dell'Agenzia nel modo più efficiente ed efficace, **rafforzando la cooperazione con le esistenti reti regionali e nazionali già impegnate in misure di prevenzione, definendo l'esatta portata delle attività del centro regionale ed evitando nel contempo inutili oneri finanziari.**

Emendamento 58

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

-a) la lettera b è sostituita dalla seguente:

"b) adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione;"

Motivazione

L'emendamento mira a precisare che l'Agenzia non può decidere da sé ciò che è rilevante per il Parlamento.

Emendamento 59

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c bis

Testo della Commissione

c bis) adotta una strategia pluriennale per l'Agenzia relativa ai cinque anni successivi, tenendo conto *del parere* della Commissione;

Emendamento

c bis) adotta una strategia pluriennale per l'Agenzia relativa ai cinque anni successivi, tenendo conto *dei pareri del Parlamento europeo e* della Commissione;

Motivazione

L'emendamento si prefigge di sancire nel regolamento l'obbligo di consultare il Parlamento sull'adozione della strategia pluriennale delle agenzie (GLI).

Emendamento 60

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la lettera h è sostituita dalla seguente:

"h) esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell'Agenzia in applicazione degli articoli 18, 19 e 21 e provvede a monitorare e dare adeguato seguito alle conclusioni e alle raccomandazioni derivanti dalle varie relazioni di audit e dalle varie valutazioni, sia interne che esterne;"

Motivazione

Per assimilare meglio le risultanze degli audit e delle valutazioni e dare un seguito agli stessi, il consiglio di amministrazione, dinanzi al quale il direttore è responsabile, deve essere esplicitamente incaricato del loro controllo, conformemente alla raccomandazione del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie.

Emendamento 61

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis – lettera a (nuova)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) l'articolo 11, è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I membri del Consiglio sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza in materia di sicurezza marittima, sicurezza in generale e di reazione all'inquinamento marino. Essi dispongono altresì di esperienza e competenze tecniche nel campo della gestione finanziaria in generale, dell'amministrazione e della gestione del personale.";

Emendamento 62

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis – lettera b (nuova)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b) è inserito un nuovo comma 2 bis:

"I membri del consiglio di amministrazione rilasciano una dichiarazione scritta d'impegno e una dichiarazione scritta indicante ogni interesse diretto o indiretto che potrebbe essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza. Essi dichiarano, in ciascuna riunione, qualsiasi interesse che possa essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza rispetto ai punti iscritti all'ordine del giorno e si astengono dal partecipare alle discussioni e alle votazioni su tali punti.";

Motivazione

Occorre una disposizione volta a prevenire eventuali conflitti d'interesse.

Emendamento 63

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis – lettera c (nuova)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.";

Motivazione

La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione va allineata con quella prevista per le altre agenzie in conformità con le raccomandazioni del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie.

Emendamento 64

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis – lettera d (nuova)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Tale partecipazione non pregiudica la quota di voti dei rappresentanti della Commissione in seno al Consiglio di amministrazione.";

Motivazione

Laddove il legislatore abbia conferito ai rappresentanti della Commissione una minoranza di blocco su decisioni chiave (quali l'adozione del programma di lavoro), tale decisione non può essere modificata senza l'approvazione del Parlamento e del Consiglio. Se ai paesi terzi fosse concesso il diritto di voto non sarebbe necessario aumentare il numero dei rappresentanti della Commissione; sarebbe invece preferibile ricorrere ad un sistema di voti ponderati. (Cfr. l'emendamento all'articolo 14)

Emendamento 65

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter) all'articolo 14, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Ogni rappresentante di uno Stato membro deve detenere una quota uguale del 75 per cento dei voti totali. Ogni rappresentante della Commissione deve detenere una quota uguale del 25 per cento dei voti totali. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non ha diritto di voto.";

Motivazione

Quando il Consiglio di amministrazione aveva 15 rappresentanti degli Stati membri, una

maggioranza di quattro quinti per la nomina del direttore esecutivo richiedeva il sostegno della Commissione. Con 27 Stati membri non è più così. L'equilibrio istituzionale non dovrebbe essere modificato da allargamenti passati o futuri. Pertanto, una soluzione strutturale che comporti un sistema di votazione ponderato appare auspicabile.

Emendamento 66

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) elabora la strategia pluriennale dell'Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione almeno 8 settimane prima della riunione corrispondente del consiglio;

Emendamento

a) elabora la strategia pluriennale dell'Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione **europea e della commissione competente del Parlamento europeo** almeno otto settimane prima della riunione corrispondente del consiglio;

Motivazione

Considerata l'importanza della strategia pluriennale, per motivi di equilibrio istituzionale il Parlamento dovrebbe essere in qualche modo coinvolto, insieme con i rappresentanti degli Stati membri (nel consiglio di amministrazione) e la Commissione.

Emendamento 67

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 - lettera a

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a bis

Testo della Commissione

a bis) elabora il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;

Emendamento

a bis) elabora il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione **e delle commissioni competenti del Parlamento europeo**;

Motivazione

Considerata l'importanza del piano pluriennale in materia di politica del personale, per motivi di equilibrio istituzionale il Parlamento dovrebbe essere in qualche modo coinvolto, insieme con i rappresentanti degli Stati membri (nel Consiglio di amministrazione) e la Commissione.

Emendamento 68

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a ter

Testo della Commissione

a ter) elabora il programma di lavoro annuale e il piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e li presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione almeno 8 settimane prima della riunione corrispondente del consiglio. Adotta le misure necessarie per darvi attuazione. Risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate da uno Stato membro conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);

Emendamento

a ter) elabora il programma di lavoro annuale, **con l'indicazione delle risorse umane e finanziarie che si prevede di assegnare a ciascuna attività**, e il piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e li presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione almeno 8 settimane prima della riunione corrispondente del consiglio. **Il direttore esecutivo risponde positivamente a qualsiasi invito della commissione competente del Parlamento europeo a presentare il programma di lavoro annuale e a procedere a uno scambio di opinioni sullo stesso.** Adotta le misure necessarie per darvi attuazione e risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate da uno Stato membro conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);

Motivazione

La prima modifica è conforme ai principi dell'ABM-ABB (gestione e bilancio per attività): il programma di lavoro e la relazione annuale di attività dell'Agenzia devono fornire informazioni sulle risorse assegnate alle attività che sono necessarie per realizzare gli obiettivi dell'Agenzia. La seconda modifica è volta a ufficializzare la prassi di uno scambio di opinioni tra il direttore e la commissione competente sul programma di lavoro annuale.

Emendamento 69

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) decide dell'esecuzione delle ispezioni di cui all'articolo 3, previa consultazione della Commissione e in linea con i requisiti di cui allo stesso articolo. Opera in stretta

Emendamento

(Non concerne la versione italiana.)

collaborazione con la Commissione nell'elaborazione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

Motivazione

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento 70

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento. Provvede affinché la struttura organizzativa dell'Agenzia venga regolarmente adattata all'evolversi delle necessità nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. Su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione. La relazione include una sezione riservata all'esecuzione finanziaria del piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e fornisce un aggiornamento dello status di tutte le azioni finanziate nell'ambito di tale piano. Predispone inoltre un regolare sistema di controllo conforme a criteri professionali riconosciuti;'

Emendamento

d) predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento. ***A tal fine stabilisce, d'accordo con la Commissione, appositi indicatori di efficacia atti a consentire un'effettiva valutazione dei risultati ottenuti.*** Provvede affinché la struttura organizzativa dell'Agenzia venga regolarmente adattata all'evolversi delle necessità nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. Su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione. La relazione include una sezione riservata all'esecuzione finanziaria del piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e fornisce un aggiornamento dello status di tutte le azioni finanziate nell'ambito di tale piano. Stabilisce procedure di valutazione che rispondano a criteri professionali riconosciuti;

Motivazione

In linea con i principi della gestione per attività e del bilancio per attività (ABM-ABB), il programma di lavoro dell'Agenzia e la relazione annuale di attività devono fornire informazioni sulle risorse assegnate alle attività che sono necessarie per realizzare gli obiettivi dell'Agenzia e sull'efficacia generale raggiunta nel conseguimento di detti obiettivi.

Emendamento 71

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata a partire da un elenco di candidati proposti dalla Commissione per un periodo di cinque anni, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento **provocato dalle navi** e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

Emendamento

1. Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata a partire da un elenco di candidati proposti dalla Commissione per un periodo di cinque anni, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. **Il parere eventualmente espresso da detta commissione è preso in esame prima della nomina formale.** Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

Motivazione

Occorre rendere esplicito il fatto che l'eventuale parere del Parlamento sul candidato selezionato va preso in considerazione prima della nomina.

Emendamento 72

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione e tenuto conto della relazione di valutazione, può estendere il mandato del direttore esecutivo per un massimo di **tre anni**. Il consiglio di

Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione e tenuto conto della relazione di valutazione, può estendere il mandato del direttore esecutivo per un massimo di **cinque anni**. Il consiglio di

amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Se il mandato non è rinnovato, il direttore esecutivo rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. ***Il parere eventualmente espresso da detta commissione è preso in esame prima del rinnovo formale del mandato.*** Se il mandato non è rinnovato, il direttore esecutivo rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

Motivazione

Il rinnovo del mandato del direttore deve avere una durata identica a quella del primo mandato. L'eventuale parere del Parlamento sul candidato prescelto va preso in considerazione prima del rinnovo.

Emendamento 73

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I capi dipartimento sono nominati in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza professionale in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento ***provocato dalle navi*** e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Emendamento

4. I capi dipartimento sono nominati in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza professionale in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Emendamento 74

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis) all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il direttore esecutivo stabilisce un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo, sulla base della formazione del bilancio per attività, e lo trasmette al consiglio di amministrazione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico.";

Motivazione

In linea con i principi della gestione per attività e del bilancio per attività (ABM-ABB), è opportuno che il bilancio dell'Agenzia si basi esplicitamente sui suoi obiettivi e sulle sue attività, creando un collegamento tra la missione e gli obiettivi dell'Agenzia, da una parte, e le sue attività e risorse, dall'altra.

Emendamento 75

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 18 – paragrafi 7 e 8

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter) all'articolo 18, i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

"7. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito «autorità di bilancio») insieme al progetto [...] di bilancio generale dell'Unione europea.

8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto [...] di

bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 314 TFUE, unitamente alla descrizione e giustificazione delle eventuali differenze tra lo stato di previsione dell'Agenzia e la sovvenzione a carico del bilancio generale.";

Motivazione

La prima parte dell'emendamento si riferisce all'applicazione della nomenclatura del trattato di Lisbona. La seconda parte mira a fornire all'autorità di bilancio informazioni adeguate qualora le previsioni dell'Agenzia siano state modificate dalla Commissione.

Emendamento 76

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 18 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

6 quater) all'articolo 18, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza, unitamente al programma di lavoro annuale.";

Motivazione

Scopo dell'emendamento è evitare che, in caso di rilevanti tagli di bilancio, l'Agenzia debba svolgere gli stessi compiti e le stesse attività con risorse significativamente ridotte.

Emendamento 77

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. A intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una

1. A intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna

valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione.

indipendente sull'attuazione del presente regolamento, **facendo il punto sulla sua pertinenza, la sua efficacia e il suo rendimento**. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione.

Emendamento 78

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis) all'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La valutazione è volta a esaminare l'utilità, la pertinenza, il valore aggiunto ottenuto e l'efficacia dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. Essa tiene conto dei pareri delle parti interessate, a livello europeo e nazionale. In particolare, essa vaglia l'eventuale necessità di modificare o estendere i compiti dell'Agenzia o di porre termine alle sue attività qualora il suo ruolo fosse divenuto superfluo";

Motivazione

Va menzionato che le valutazioni regolari possono inoltre comportare il riesame dei compiti dell'Agenzia o, se necessario, della sua esistenza.

Emendamento 79

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 ter – (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 22 bis

Studio di fattibilità

Entro il termine di un anno a decorrere dalla

data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio uno studio di fattibilità relativo a un sistema di coordinamento dei servizi nazionali di guardia costiera, che precisi i costi e i vantaggi di un siffatto sistema.

La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.";

Emendamento 80

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 - punto 7 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 quater) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 22ter

Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

Entro [tre] anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui indica in che modo l'Agenzia ha svolto i compiti supplementari assegnatili dal presente regolamento e se sia il caso di estendere ulteriormente i suoi obiettivi o compiti. La relazione comprende in particolare:

a) un'analisi degli aumenti di efficacia conseguiti grazie ad un'integrazione più spinta dell'Agenzia e del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo;

b) informazioni sull'efficacia e la coerenza dell'applicazione da parte degli Stati membri della direttiva 2005/35/CE e informazioni statistiche dettagliate sulle sanzioni che sono state applicate.

La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.";

Motivazione

Occorre prevedere una revisione per valutare il funzionamento del regolamento e stabilire se siano opportuni ulteriori adeguamenti.

Emendamento 81

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23bis relativo alle modalità operative dell'Agenzia per l'esecuzione delle ispezioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Motivazione

Aggiornamento necessario per tenere conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Nella relazione Szájer (approvata dalla plenaria il 5 maggio 2010) si afferma che il Parlamento dovrebbe essere su un piano di parità rispetto al Consiglio per quanto concerne tutti gli aspetti dei poteri di delega legislativa. In essa si auspica inoltre un adeguamento della legislazione esistente onde riflettere le nuove disposizioni del trattato.

Emendamento 82

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della medesima.'

Emendamento

soppresso

Emendamento 83

Proposta di regolamento - atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 23 bis (nuovo)

8 bis) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 23bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.**
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
- 3. La delega di poteri di cui all'articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.**
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.**
- 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo**

che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

Motivazione

Il presente emendamento e i due emendamenti seguenti adottano un approccio analogo a quello della relazione Sterckx sulle formalità di dichiarazione (direttiva 2010/65/UE). In una fase successiva, gli emendamenti relativi agli atti delegati saranno allineati all'intesa comune sugli atti delegati.